

## Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELLA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Appello, onere di specificazione, nozione

*L'onere di specificazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non può ritenersi assolto mediante espressione di mero dissenso avverso le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice; ma deve tradursi in una contestazione specifica, contenente valide argomentazioni tecniche e giuridiche idonee a consentire al giudice del gravame di pervenire, sulla base della loro disamina e del loro accoglimento, ad un giudizio differente da quello espresso dal giudice di primo grado.*

### Corte di appello di Bari, sentenza del 7.9.2022

...omissis...

L'appello è, ad avviso della Corte, per un verso inammissibile e per altro verso infondato e va rigettato.

Il Tribunale ha rigettato la domanda evidenziando che gli attuali appellanti non hanno fornito la prova che il sinistro si sia verificato a causa della condotta di guida negligente di un veicolo non identificato.

Il primo giudice ha sottolineato molteplici profili di infondatezza della domanda.

In particolare, ha evidenziato: l'inattendibilità dei testimoni escussi la cui presenza sul luogo del sinistro, benché abbiano dichiarato di aver esposto ai Carabinieri la dinamica del sinistro cui avrebbero assistito (teste *omissis*) e di poter rimuovere il motociclo danneggiato (teste *omissis*), non risultava essere stata attestata dai pubblici ufficiali; il contenuto del rapporto dei Carabinieri, nel quale le dichiarazioni del soggetto investito dal ciclomotore, *omissis*, aveva escluso la presenza di un altro veicolo; il valore di piena prova fino a querela di falso del rapporto dei Carabinieri e la mancata proposizione della querela da parte degli appellanti.

Orbene, nessuno dei suddetti argomenti è stato confutato dagli appellanti, i quali, nella parte del motivo di appello rubricato "a) raggiungimento della prova in relazione al fatto storico", si sono limitati a contestare le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale opponendo la loro diversa lettura degli atti istruttori.

Essi, tuttavia, non forniscono elementi di valutazione che possano consentire a questa Corte di sovvertire il giudizio cui è pervenuto il Tribunale.

L'appello è, dunque, inammissibile nella parte in cui non censura la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata che ha escluso, sulla base del valore privilegiato del rapporto dei Carabinieri, che fosse stata raggiunta la prova del nesso di causalità e che i testi escussi fossero attendibili.

Né tale ratio decidendi è stata, in alcun modo, confutata nella parte in cui il primo giudice ha evidenziato che, per eliminare il valore probatorio del rapporto dei Carabinieri, gli appellanti avrebbero dovuto proporre una querela di falso al fine di eliminarne il valore privilegiato.

L'onere di specificazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non può ritenersi assolto mediante espressione di mero dissenso avverso le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice; ma deve tradursi in una contestazione specifica, contenente valide argomentazioni tecniche e giuridiche idonee a consentire al giudice del gravame di pervenire, sulla base della loro disamina e del loro accoglimento, ad un giudizio differente da quello espresso dal giudice di primo grado.

Il fatto che non si condividano le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, in definitiva, non è, di per sé, motivo sufficiente ed idoneo per ottenere la riforma della sentenza appellata.

Ma, a tutto voler concedere agli appellanti, il gravame è, altresì, infondato nel merito, poiché effettivamente non vi è la prova del nesso di causalità.

Occorre premettere che la parte appellante non ha depositato la propria produzione documentale di primo grado.

Nel fascicolo cartaceo sono stati depositati unicamente l'atto di appello e la sentenza *omissis*.

Nel fascicolo telematico di appello si rinvenivano esclusivamente le due comparse conclusionali.

Ma., dunque, il fascicolo di primo grado e, soprattutto, il rapporto dei Carabinieri di Triggiano.

E, pertanto, la Corte è tenuta a decidere sul gravame, in conformità al principio di disponibilità delle prove (cfr. Cass. civ., sez. III, 25.6.2021 n°18287) sulla base di tali uniche emergenze processuali, legittimamente messe a sua disposizione al momento della decisione.

Dalla lettura della sentenza di primo grado risultano acclarati i seguenti fatti, rilevanti ai fini del contendere, che sono da ritenersi pacifici in quanto non oggetto di impugnazione oppure di contestazione alcuna nel presente grado di appello: la mancata conferma della dinamica del sinistro da parte del *omissis*., nelle proprie dichiarazioni rese ai pubblici ufficiali; la mancata indicazione, da parte di quest'ultimo, della presenza dell'autovettura rimasta sconosciuta; la mancata attestazione, nel rapporto dei Carabinieri, della presenza sul luogo del sinistro dei testi *omissis*.

Risulta, pertanto, smentito il primo degli argomenti offerti dagli appellanti, ovvero che i *omissis* avrebbero rilasciato dichiarazioni spontanee ai Carabinieri, poiché non vi è prova che ciò sia avvenuto.

Solo per mera completezza di esposizione, va rilevato che gli appellanti, così come hanno avuto la possibilità di acquisire il rapporto dei Carabinieri, allo stesso modo avrebbero potuto acquisire anche le dichiarazioni spontanee rese in data 16.6.2008 dalla sig.ra *omissis* unitamente al figlio *omissis*, se fossero state effettivamente rese.

La terza circostanza è già di per sé dirimente circa il giudizio di attendibilità dei testimoni *omissis*.

L'appello va, conclusivamente, rigettato.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi ex D.M. n. 55/2014, attesa la semplicità delle questioni trattate, nello scaglione di valore dichiarato dall'appellante nell'atto di gravame.

PQM

La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello *omissis* rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'appellato appellante che liquida in € 4.758,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA come per legge; dichiara che sussistono i presupposti affinché gli appellanti, in solido tra loro, versino all'Erario un importo pari al contributo unificato corrisposto per la proposizione del presente gravame.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---